

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa | Trentino Alto Adige - Bolzano |  
Sezione 1 | Sentenza | 20 ottobre 2020 | n. 248

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa  
Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso integrato da motivi aggiunti, proposto da

Onlus Associazione Ve. Am. e So. - V.A., con avvocati Da. Gr. e Ch. Fa.,

contro

Comune di Bolzano con gli avvocati Gu. Ag., Al. Me. e Bi. Ma. Gi. dell'Avvocatura Comunale

Provincia autonoma di Bolzano, con gli avvocati Re. vo. Gu., Fa. Ca., Pa. Gi. e Ju. Se.,

nei confronti

Wa. S.p.A. con gli avvocati Al. Ez. del Foro di Milano e Ma. Sc. del Foro di Bolzano,

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della concessione edilizia a firma congiunta del Vice Sindaco del Comune di Bolzano, del  
Tecnico incaricato e della Direttrice dell'Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano,  
prot. n. 23788/2019, doc. n. 293/2019, prat. ed. 2019-65-0 in data 30.05.2019, e conosciuto a  
seguito di accesso agli atti in data 25.07.2019, avente ad oggetto "Realizzazione infrastrutture,  
tunnel e sistemazioni esterne via (omissis) / piazza (omissis) - sottopasso pedo-ciclabile Ponte  
Lo. / piazza (omissis), nell'ambito del Piano di Riqualificazione Urbanistica via (omissis) ed  
altre";

omissi

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti di data 2.12.2019:

- della concessione edilizia n. 204/2019, prot. n. 8930/2019, prat. Ed. 2019 23 0 in data  
30.05.2019 per "Demolizione e scavo lotto 1 PRU";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano, della Provincia autonoma di  
Bolzano e della Wa. S.p.A.;

Vista l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio depositata in data 21 luglio 2020;

Visto il T.U. sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

FATTO

1. Con ricorso di data 23 ottobre 2019 la ricorrente espone di essere un'associazione  
ambientalista, riconosciuta a carattere nazionale. Nel giugno 2019, dopo aver appreso a mezzo  
di una segnalazione, dell'avvio del progetto per la riqualificazione urbanistica, ...  
ai sensi dell'art.

omissi

11. Istanza di gratuito patrocinio.

In merito all'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio presentata dal difensore della  
ricorrente in limine litis, il Collegio rileva che la ricorrente afferma di essere un'associazione a  
rilevanza nazionale, senza scopo di lucro, di non svolgere attività economica e di avere il fine  
esclusivo di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese,  
come meglio indicato nel proprio Statuto.

L'associazione motiva la propria istanza sul fatto di non effettuare accantonamenti riferiti a  
contenziosi giudiziari, di non avere un patrimonio o altre entrate economiche, essendo essa  
sostenuta dal contributo personale degli associati, e di perseguire interessi c.d. ultra associativi  
ovvero "interessi collettivi che, per definizione, esorbitano dalla sfera propria dell'associazione e  
dei suoi associati".

In punto gratuito patrocinio va premesso:

- che i presupposti di carattere generale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono

la non manifesta infondatezza della pretesa (art. 74, secondo comma, D.P.R. n. 115/2002) e il non superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 76 D.P.R. n. 115/2002;

- che ai detti presupposti, ai sensi dell'art. 119 D.P.R. n. 115/2002 per gli enti e per le associazioni si aggiungono quelli specifici della mancanza di scopo di lucro e dell'assenza di attività economica;

- che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che ai fini dell'ammissione al c.d. gratuito patrocinio di un ente, sia esso di natura corporativa o istituzionale, oltre alla sussistenza delle condizioni del rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa, non è sufficiente l'assenza dello scopo di lucro, ma è altresì necessario che l'ente non profit non eserciti attività economica.

La distinzione tra i due concetti è ormai ritenuta pacifica, in quanto lo scopo di lucro o metodo lucrativo di esercizio dell'attività ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi, mentre il metodo economico ricorre quando le ridette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi.

Questo significato dell'espressione "attività economica" è chiaramente presente agli aziendalisti, che su di esso fondano la distinzione tra aziende di produzione e aziende di erogazione.

Non può qualificarsi come economica l'attività che si svolge strutturalmente e necessariamente in perdita; mentre svolge attività con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilità sociale anche se ispirato da un fine ideale ed anche se le condizioni di mercato non gli consentono poi di remunerare, in fatto, i fattori produttivi, che ben possono essere rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti all'associazione di volontariato (TAR Marche, ord. n. 272/2017; TAR Reggio Calabria, ord. n. 486/2015).

- che la Corte Costituzionale non ha reputato manifestamente irragionevole tale scelta legislativa, in base alla quale, in controversie civili, amministrative, contabili o tributarie è esclusa l'ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato di enti o associazioni, i quali, se pur non perseguono fini di lucro, esercitano una attività economica che - proprio perché tale, e a prescindere dalla destinazione degli eventuali utili e dalla consistenza di cespiti patrimoniali - consente accantonamenti in vista, fra l'altro proprio di eventuali contenziosi giudiziali (sent. 6.03.2019, n. 35);

- che ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 115/2002 l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio deve contenere "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76".

Un tanto premesso in via generale, il Collegio osserva:

- che l'istanza oggetto di esame non contiene alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione alle condizioni di reddito;

- che l'istante, comunque, in relazione a tali presupposti, cui l'ammissione al beneficio è subordinata, nulla ha prodotto o dichiarato, tranne che l'associazione non avrebbe alcun patrimonio, né entrate di altro tipo e che verrebbe sostenuta dal contributo personale degli associati;

- che dallo Statuto dell'associazione, dimesso dall'istante stesso, risulta che i soci, sia ordinari che benemeriti, sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuale (art. 5), determinato dal Consiglio Nazionale (art. 7), il quale va a confluire nel patrimonio dell'associazione.

- che l'art. 17 dello Statuto chiarisce che il Patrimonio dell'associazione è costituito da "a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni, legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; d) contributi dell'Unione Europea e di

organismo internazionali; e) entrate derivate da prestazioni di servizi convenzionati, derivanti da attività connesse; f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche connesse di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, raccolte di beneficenza, convegni e sottoscrizioni anche a premi; i) ulteriori entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; j) da eventuali avanzi di bilancio";

- che lo Statuto, inoltre, prevede l'obbligo per l'associazione di redigere un bilancio annuale (art. 18).

Sul punto deve essere ulteriormente considerato:

- che l'art. 119 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non implica l'ammissione tout court delle "ONLUS" al gratuito patrocinio, ma tale disposizione va letta ed interpretata unitamente alle restanti disposizioni in materia e, quindi, nel senso che il trattamento di cui può godere il cittadino, persona fisica, è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purché, però, rientrino nei parametri reddituali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, applicabili a tutte le ipotesi di patrocinio (vedi anche TAR Palermo sent. n. 1757/2016; Corte Cost. sent. 01.06.2016, n. 128);

- che l'istante non ha né reso la dichiarazione sostitutiva con la "specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76" (cfr. art. 79 del D.P.R. 115/02), né ha dimesso un bilancio annuale, il quale per Statuto è comunque tenuta a redigere;

- che l'art. 76 D.P.R. 115/02 dispone, al comma 1, che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82, e, al successivo comma 3, che, ai fini della determinazione di tale limite, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;

- che l'istante si è limitata ad asserire di non avere alcun patrimonio, mentre dallo Statuto emerge che l'associazione possiede un patrimonio al quale possono concorrere anche i proventi "di attività economiche connesse di natura commerciale" (cfr. art. 17, lett. f. Statuto).

Per quanto esposto in conclusione il Collegio che nel caso all'esame, oltre all'irricevibilità per tardività del ricorso, non si possono ritenere integrati né i requisiti generali in relazione ai limiti reddituali, né quelli ulteriori specifici legislativamente previsti per le associazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto esposto l'istanza viene rigettata.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

- li rigetta, in quanto in parte irricevibili e in parte inammissibili, come da motivazione;

- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni;

- rigetta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

- condanna l'associazione ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano a favore di ciascuna parte vittoriosa nell'ammontare di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, CNPA e IVA, se ed in quanto dovuta.

Bolzano 22 luglio 2020

Alda Dellantonio - Presidente

Lorenza Pantozzi Lerjefors - Consigliere  
Michele Menestrina - Consigliere, Estensore  
Stephan Beikircher - Consigliere